

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG		PAG.
Congedo:			
PRESIDENTE	1	CURTI	9
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		DE PONTI	6
Assunzione da parte dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni e ai consorzi di bonifica a compensazione di sgravi tributari disposti per calamità verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962 (351)	2	GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	7, 8, 9, 10
PRESIDENTE	2, 3	LAFORGIA, <i>Relatore</i>	4, 7, 9
CESARONI	3	MAROTTA	8
PANDOLFI, <i>Relatore</i>	2	MUSSA IVALDI VERCELLI	6
SANTERO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	3	PRETI	7
VESPIGNANI	3	RAFFAELLI	6, 7, 8, 9, 10
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		SERRENTINO	6
Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (379)	4	SPECCHIO	5
PRESIDENTE	4, 5, 11	VESPIGNANI	9
COLOMBO VITTORINO	6, 9, 10	Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	11

La seduta comincia alle 10,10.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bima.

Discussione del disegno di legge: Assunzione da parte dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni e ai consorzi di bonifica a compensazione di sgravi tributari disposti per calamità verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962 (351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assunzione da parte dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni e ai consorzi di bonifica a compensazione di sgravi tributari disposti per calamità verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962.

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, *Relatore*. Il disegno di legge si presenta sufficientemente chiaro e tale da non richiedere un'ampia relazione. Mi sia tuttavia consentito di inquadrarlo brevemente nell'ambito della legislazione relativa agli interventi dello Stato per calamità naturali e atmosferiche, che è di data abbastanza recente e prende l'avvio con la legge 21 luglio 1960, n. 739.

La legge 739 rappresenta in effetti il primo testo organico recante un ampio ventaglio di provvidenze, che vanno dai contributi in conto capitale alle aziende agricole danneggiate, ai prestiti agevolati, allo sgravio di imposta. Proroghe e parziali modifiche a detta legge sono state successivamente disposte da altri quattro provvedimenti, e precisamente dalla legge 14 febbraio 1964, n. 38, dalla legge 6 aprile 1965, n. 351, dalla legge 26 luglio 1965, n. 969, e infine dalla legge 29 novembre 1965, n. 1314. Si è ora aggiunto un ulteriore provvedimento, il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, la cui conversione in legge, già approvata dalla Camera, è in discussione al Senato.

Fra le provvidenze stabilite dalla legge 739 e confermate dalle leggi successive rientra, ed ha specifico interesse per il nostro esame, lo sgravio delle imposte sul reddito dominicale e agrario concesso alle aziende che abbiano subito una perdita del prodotto annuo non inferiore al 50 per cento (al 30 per cento, secondo le disposizioni del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917). Tale sgravio, previsto all'articolo 9 della legge 739, si traduce in minori entrate per le province, i comuni ed i consorzi di bonifica. Ecco la ragione del disposto dell'articolo 10 della stes-

sa legge, che stabilisce il principio dell'assunzione da parte dello Stato degli oneri per i mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti per sopperire alle minori entrate, principio ribadito ed esteso dal decreto-legge n. 917, che introduce la garanzia dello Stato ed elimina la limitazione ai soli comuni con bilancio deficitario della facoltà di contrarre i predetti mutui.

Occorre per altro rilevare che le citate disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 10 della legge 739 non godono della medesima efficacia temporale. Le disposizioni di cui all'articolo 9 hanno efficacia di norme permanenti, traducendosi in una modifica dell'articolo 61 del testo unico sulle imposte dirette. Le altre norme al contrario, e quelle di cui all'articolo 10 in particolare, hanno efficacia solo per un periodo determinato stabilito dalla legge. Ne risulta dunque che, mentre era di efficacia permanente il principio dello sgravio di imposta e conseguentemente l'effetto delle minori entrate per gli enti locali interessati, l'assunzione da parte dello Stato dell'onere relativo ai mutui da contrarsi dagli enti locali stessi doveva essere di volta in volta e per periodi determinati stabilita dalla legge.

La situazione è mutata con la già citata legge 29 novembre 1965, n. 1314, che elimina, all'articolo 4, il riferimento a un termine *ad quem* per quanto riguarda l'assunzione da parte dello Stato degli oneri suddetti; essendosi definitivamente affermato nel legislatore il principio di un intervento permanente e organico dello Stato in relazione ai danni provocati da eventi naturali o eccezionali calamità atmosferiche.

È rimasto tuttavia scoperto, nella serie delle leggi succedutesi dopo la 739, il periodo dal 14 agosto 1960 (non più coperto dalla 739 stessa) al 28 febbraio 1962 (non ancora coperto dalla legge 14 febbraio 1964 n. 38). Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, onorevoli colleghi, si propone appunto di colmare tale vuoto, stabilendo l'opportuna estensione al detto periodo delle norme concernenti l'intervento dello Stato in relazione ai mutui contratti dagli Enti locali e provvedendo allo stanziamento dei mezzi finanziari necessari.

Vorrei aggiungere due precisazioni. La prima riguarda il *quantum* del disposto stanziamento, 250 milioni annui per il trentennio 1968-1997. Ritengo di poter assicurare che la somma risulta adeguata alle necessità. Relativamente al periodo considerato dal disegno di legge sono stati emessi 54 decreti in-

terministeriali per la definizione delle zone agrarie di cui all'articolo 1 della legge 739, zone che interessano 884 enti locali, particolarmente nelle province di Catanzaro, Messina, Reggio Calabria, Trapani, Catania, Cagliari, Nuoro, Asti, Perugia, Pisa e Roma. Sono già state presentate domande di mutuo da parte di 234 enti locali, per un importo complessivo di lire 1852 milioni, pari ad un onere per capitale ed interessi a carico dello Stato di lire 3840 milioni.

La seconda precisazione si riferisce alla copertura. Per il 1968 si farà fronte alla maggiore spesa con la riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Per il 1969 si dovrà far fronte con analoga riduzione. In tale senso si esprime il parere della V Commissione bilancio, favorevole al disegno di legge in esame, a condizione appunto che venga menzionata la copertura per l'esercizio finanziario 1969 con la riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per le ragioni che mi sono permesso di esporre, formulo parere favorevole al disegno di legge n. 351, la cui approvazione raccomando agli onorevoli colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore, e dichiaro aperta la discussione generale.

CESARONI. Desidero solo un chiarimento. Vorrei sapere se lo stanziamento poliennale copra esclusivamente il periodo 14 agosto 1960-28 febbraio 1962.

PANDOLFI, Relatore. Sì, esclusivamente questo periodo in quanto per i periodi precedenti e per quelli successivi esiste già una specifica copertura indicata nelle leggi di cui ho fatto menzione.

VESPIGNANI. Desidero solamente ricordare che la questione oggi al nostro esame risolve definitivamente una carenza che del resto noi avevamo già fatto notare in occasione della seduta, del 29 ottobre 1965, della Commissione Agricoltura in sede legislativa, quando si discusse il disegno di legge diventato poi legge n. 1314. Io stesso, a nome del nostro gruppo, feci notare all'allora Ministro della agricoltura Ferrari Aggradi la presenza di questo vuoto da colmare.

Dobbiamo purtroppo notare che nel frattempo l'onere a carico dei comuni è diventato immane, perché calcolando in capitale e interessi 250 milioni per trent'anni, si prevede un onere di circa 4 miliardi a carico dei bilanci comunali. Insistiamo quindi perché non vengano poste ulteriori remore alla realizzazione di un provvedimento che si rivela urgentissimo al fine di evitare un nuovo aggravio di cassa per i comuni.

Noi approveremo la legge, pur mantenendo la nostra opinione circa la politica contributiva dei consorzi di bonifica e la loro stessa natura che deve essere profondamente corretta nel quadro di una generale riorganizzazione del settore, e soprattutto nell'ambito dell'allargamento delle funzioni degli enti di sviluppo in agricoltura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

SANTERO, Sottosegretario di Stato per il Tesoro. Ringrazio il Relatore per la sua chiara ed esauriente relazione, ed invito la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 250 milioni in ciascun anno finanziario dal 1968 al 1997 per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni ed ai consorzi di bonifica, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a compensazione di sgravi tributari disposti in virtù dell'articolo 9 della stessa legge in dipendenza di eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

All'onere di lire 250 milioni derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spe-

sa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Relatore, onorevole Pandolfi propone di sostituire l'intero testo dell'articolo 2 con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti sul capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

L'articolo 2 rimane pertanto formulato nel testo testé approvato.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 ».

Il Relatore, onorevole Laforgia, ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è noto, con l'articolo 10 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, concernente la soppressione del partito nazionale fascista, fu disposta la devoluzione allo Stato delle attività residue dalla liquidazione del patrimonio del suddetto partito e di altre organizzazioni dipendenti. Successivamente, con decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, fu confermata tale

devoluzione, stabilendosi al secondo comma dell'articolo 38 che, su proposta dell'Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo, i beni stessi dovevano essere destinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad altri enti pubblici o ad associazioni assistenziali, sportive e simili. Successivamente, col decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 452, le attribuzioni dell'Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di liquidazione dei beni fascisti furono trasferite all'amministrazione delle finanze. Furono acquisiti al patrimonio dello Stato 2.336 immobili (di cui 1875 fabbricati e 461 terreni). Ciò ha permesso all'amministrazione finanziaria di realizzare un'utilizzazione secondo gli scopi di legge del patrimonio dell'ex partito fascista e delle organizzazioni relative collaterali. L'amministrazione ha dato sostanziale applicazione all'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale n. 159. Si ritenne ad un certo punto che potesse essere superata l'esigenza del procedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a tale avviso si oppose la Corte dei conti, che ritenne tassativa la norma relativa a tale procedura. In seguito a tale rilievo tutta l'amministrazione del patrimonio ha seguito il laborioso iter dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i ministeri competenti.

La situazione fino ad oggi è così riassumibile: beni assegnati a titolo gratuito per usi governativi: 492; dati in concessione a enti diversi: 311; alienati o in corso di alienazione: 1199; trasferiti alle regioni a statuto speciale: 52; retrocessi agli originari proprietari: 143; dati in locazione per scopi diversi da quelli previsti dalla legge: 104; non suscettibili di utilizzazione: 35.

Ai fini dell'alienazione dei beni rimasti inutilizzati, fu presa in considerazione da parte dell'amministrazione finanziaria, la possibilità di procedere direttamente alla loro vendita, ma a tale ipotesi si oppose il Consiglio di Stato, che affermò l'impossibilità di procedere secondo norme diverse dalle ricordate norme legislative. Sicché l'amministrazione era vincolata sia per la cessione dei beni sia per i soggetti indicati dalla legge sia per la destinazione dei beni stessi. Da tale situazione derivava che l'osservanza rigorosa e integrale di tali norme comportava la necessità di considerare in perdita questi beni, che ap-

paiono inutilizzati a causa del loro stato o della loro localizzazione.

Queste sono le ragioni che hanno portato alla presentazione del disegno di legge.

L'articolo 1 prevede l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 159, e stabilisce che i beni considerati sono soggetti alle norme vigenti per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato, si mira in tal modo sia alla unità legislativa in questo settore sia a rendere più semplice l'utilizzazione completa di questi beni.

L'articolo 2 prevede che il vincolo perpetuo di destinazione per servizi pubblici o scopi di interesse generale abbia una limitazione temporale, di 30 anni, decorrente dalla data di stipulazione dei relativi contratti.

Occorre considerare che questa innovazione concerne una minima parte del patrimonio dell'ex partito fascista e che era necessario sollevare l'amministrazione finanziaria dal peso di una serie di adempimenti così impegnativi. È quindi opportuno che la materia torni nell'alveo dell'unitaria legislazione che regola l'utilizzazione del patrimonio dello Stato. Pertanto il relatore esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SPECCHIO. Signor Presidente, a mio avviso la relazione che accompagna il disegno di legge in esame appare incompleta e confusa; inoltre mi sembra abbastanza difettosa di dati precisi e temo che si trascurino volutamente particolari che potrebbero essere molto interessanti.

Nella relazione si dice che 1415 beni sono utilizzati mediante concessione dietro corresponsione di canone. Dobbiamo dire che questo non è esatto, perché nel prospetto vediamo che sono indicati soltanto 311 beni utilizzati mediante concessione dietro corresponsione di canone, e che 104 immobili sono destinati ad uso diverso da quello previsto dalla legge. È evidente che in questo caso è stata violata apertamente la legge e che la relazione avrebbe dovuto soffermarsi ampiamente su questo punto (che avrebbe anche dovuto essere denunciato dal relatore). Chi ha violato la legge? A chi sono stati concessi questi beni? Abbiamo il diritto, per poter esprimere un parere, di sapere a chi sono stati concessi questi beni in contrasto con lo spirito della legge senza che vi sia stato al-

cun intervento, mentre dobbiamo ricordare che da molte case popolari sono stati scacciati con la forza i lavoratori che opponevano resistenza a lasciare i locali (molti dei quali costruiti con loro sacrificio e confiscati dal fascismo). In quei casi fu invocata la legge e furono applicati gli articoli 823 e 829 del codice civile. Questo è il caso della mia città, dove la casa del popolo (una costruzione eretta nel 1907 attraverso i sacrifici di migliaia di lavoratori, tra i quali l'indimenticabile onorevole Di Vittorio) fu confiscata dal fascismo nel 1923 e ancora non è stata restituita al legittimo e originario proprietario.

Dopo il fallimento di alcuni tentativi, si vorrebbe ora sanare ogni illegalità con il disegno di legge in esame. Si è tentato di procedere direttamente alla vendita a norma della legge 24 dicembre 1908, ma ci si è scontrati con il parere negativo della Corte dei conti del 28 giugno 1955.

La questione non riguarda, onorevoli colleghi, come si è tentato di far credere, un limitato numero di unità del patrimonio ex fascista, ma tutti i beni concessi illegalmente. Quali sono i 35 beni inutilizzati? Qual è la reale condizione di questi beni? Dubito molto che questi beni si trovino in condizioni tali da richiedere lavori per essere utilizzabili. Cito il caso di un bene non utilizzato ma efficientissimo, un caso che riguarda ancora la mia città, Cerignola.

Vi è una palestra di ginnastica costruita nel 1923 a spese dei cittadini di Cerignola e concessa all'Opera nazionale balilla perché esplicasse il regolare svolgimento della educazione fisica nelle scuole di Cerignola, mentre il comune si obbligava a provvedere in perpetuo alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ora, ci sono voluti 20 anni per ottenere che la palestra fosse riparata mediante indennizzo per danni di guerra. Ricordo le proteste di professori e di alunni e di tutti i 12 mila cittadini. Infine, dopo 20 anni di attesa, quando la palestra fu di nuovo utilizzabile, l'ente che si è sostituito all'ex GIL ha rifiutato la restituzione al comune ed ha richiesto il pagamento di un canone di affitto.

Si devono considerare queste situazioni: si ha un bene perfettamente utilizzabile che non si può usare mentre i ragazzi fanno la ginnastica nelle aule scolastiche e, tempo permettendo, in giardino.

Anche per quanto riguarda i vincoli di destinazione non vi è molta chiarezza. Il vincolo è stato posto in perpetuo tranne alcuni particolari casi. Ma quali sono questi casi?

Sono state violate anche in questo campo numerose disposizioni di legge tassative e poiché la destinazione nel caso in esame è per pubblico servizio, chiedo che rimanga il vincolo lasciando da parte i principi del Codice civile che nulla hanno a che vedere in questo caso.

A nome del mio gruppo chiedo pertanto informazioni dettagliate su tutti i beni inutilizzati e su tutti quelli concessi illegalmente o per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. Una volta acquisiti questi dati la Commissione sarà in grado di prendere una decisione.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Anch'io potrei citare quanto è avvenuto per la Casa del popolo di Chivasso che non è stata retrocessa all'originario proprietario (nella legislatura passata era stato presentato un progetto di legge tendente ad ottenere la restituzione).

Mi unisco alla richiesta di avere informazioni precise sui beni retrocessi e su quelli dati in locazione per scopi diversi da quelli indicati dalla legge.

DE PONTI. Sono favorevole al disegno di legge, ma desidero rendere noto che non tutto il patrimonio dell'ex partito fascista è amministrato nei modi di cui stiamo discutendo. L'articolo 6 del decreto 22 agosto 1943 ha devoluto al Comitato della gioventù i compiti demandati alla ex GIL e l'articolo 10 ha originato il coacervo di beni di cui si discute. Questo patrimonio non può certo essere oggetto in via principale dell'attenzione della Commissione, ma quest'ultima ha certo una competenza lata per taluni aspetti della questione.

Penso che si potrebbe quanto meno pregare il rappresentante del Governo di interessarsi alla questione perché il Comitato della gioventù è in funzione dal 1943 e nella passata legislatura erano già state presentate delle proposte al fine di fare luce sulla situazione attuale.

Sappiamo che coloro che reggono il Comitato non possono superare le effettive possibilità e sono costretti talvolta ad incidere sullo stesso patrimonio. Spero pertanto che in futuro la Commissione possa affrontare il problema in modo completo.

COLOMBO VITTORINO. Vorrei prendere anch'io la parola a favore del disegno di legge per dire che ci meravigliamo che solo dopo 20 anni ci si interessi di questo patrimonio inutilizzato.

Là condizione nella quale si trovano i beni in questione la conosciamo tutti, perché in quasi tutte le città vi sono situazioni del tipo di quelle qui ricordate. Dichiaro pertanto il mio favore al disegno di legge che mira a rimettere in circolazione questi beni perché possano servire alla comunità.

Sono convinto infatti che, se la palestra di Cerignola fosse stata restituita al comune, non si sarebbero dovuti attendere 20 anni per poterla ripristinare.

Concludo il mio breve intervento invitando tutti i colleghi della Commissione a volere spolticizzare le loro opinioni e la loro posizione affinché i beni possano tornare agli enti locali e la loro manutenzione possa essere curata.

RAFFAELLI. Ma nel disegno di legge non si dice che devono essere dati agli enti locali.

COLOMBO VITTORINO. Poiché ogni vendita dovrà essere sottoposta all'esame del Parlamento cercheremo di discutere e decidere con maggior cautela i casi di vendita a privati.

Circa l'articolo 2. riguardante i contratti già stipulati penso che, per evitare discriminazioni, si possa, anziché fissare un termine di 30 anni a partire dalla data del contratto, fissarlo in 30 anni dalla data di entrata in vigore della legge.

SERRENTINO. Desidero parlare dei beni gestiti dalla « Gioventù italiana », che il più delle volte si trovano in condizioni disastrose. Vorrei ricordare il caso di un complesso di notevole importanza nella città di Como; un tempo vi si trovavano la piscina, la palestra e persino una pista ciclistica: ora regna il più completo abbandono, ed il commissario della gioventù sostiene di non poter provvedere all'ordinaria amministrazione. È da notare che già da anni il comune di Como ha avanzato la richiesta di poter entrare in trattative con lo Stato per il trasferimento di quella proprietà. È da ricordare che il comune era originariamente proprietario di quel complesso che fu poi donato dalla cittadinanza alla GIL.

Consideriamo con attenzione questo e molti altri casi, al fine di trovare una soluzione adeguata alle esigenze delle popolazioni locali, tenendo soprattutto conto del fatto che — per la maggior parte — si tratta di attrezzature che dovrebbero essere messe a disposizione dei nostri giovani.

PRETI. La mia personale esperienza al Ministero delle finanze mi ha dimostrato come le attuali norme siano ormai vecchie, e creino continue difficoltà per la loro eccessiva macchinosità. C'è anche da dire che i beni di cui si tratta sono stati in genere costruiti intorno al 1935-36, e si avviano oggi a diventare ruderi. Pertanto credo che, indipendentemente dalla norma proposta, più semplifichiamo questa materia e meglio è. Desidero quindi chiarire che la burocrazia che ha preparato il testo della norma, non è certo stata ispirata dal desiderio di favorire interessi particolaristici; più semplicemente ha cercato di svecchiare la gestione burocratica di beni che rappresentano ormai un'entità sempre meno importante nell'ambito della vita economica del paese e della amministrazione dello Stato.

LAFORGIA, *Relatore*. Soltanto alcune osservazioni. Prima di tutto desidero dire all'onorevole Specchio che la cifra di 415 immobili che risultano utilizzati mediante concessione verso corresponsione di canone, trova riscontro nella specificazione contenuta nella relazione al disegno di legge, poiché vi si dice che 311 immobili sono dati in locazione ad enti diversi, mentre gli altri 104 sono dati in locazione per scopi diversi da quelli previsti dalla legge.

Il secondo rilievo che voglio fare, è che non riesco a capire l'osservazione fatta dai colleghi comunisti circa i presunti e riconditi scopi del disegno di legge. Si sosterebbe infatti che, facendo rientrare i residui non ancora utilizzati nell'ambito del generale patrimonio dello Stato, si verrebbe quasi a mettere a disposizione dei privati detti beni. Con l'attuale normativa questi beni sono soggetti, sì, ad una lunga procedura burocratica, però dell'Esecutivo, e se in base alla norma che stiamo discutendo entreranno a far parte della unitarietà legislativa che regola l'utilizzazione dei beni patrimoniali dello Stato, per la loro alienazione sarà necessario invece un provvedimento legislativo.

Insomma, allo stato attuale delle cose mi sembra essenziale che i residui patrimoniali non utilizzabili in base alla norma vigente, tornino nell'alveo delle norme legislative che regolano il patrimonio dello Stato.

Concludendo, non avrei difficoltà ad accettare l'emendamento, proposto dall'onorevole Vittorino Colombo, in base al quale il vincolo di utilizzazione deve avere decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge

stessa, e non con retroattività dalla data dei contratti.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, io credo che l'articolo 1 di questo disegno di legge possa essere con tutta tranquillità condiviso dai componenti la Commissione, perché riportare nell'ambito dei beni patrimoniali dello Stato i beni che allo Stato sono giunti mediante una legge speciale, corrisponde al principio di una legislazione attiva più concreta e coerente. L'attuale gestione di questi beni comporta un dispendio di mezzi, e più volte sono intervenuti su questo argomento sia la Corte dei conti che il Consiglio di Stato; il ricondurre i suddetti beni nell'ambito delle norme vigenti non può in alcun modo pregiudicare l'interesse pubblico, altrimenti dovremmo dubitare della validità delle norme che regolano la gestione dei beni patrimoniali dello Stato.

Per quanto riguarda l'articolo 2, in effetti qualche dubbio potrebbe essere sollevato sulla sua formulazione perché oltre tutto, non abbiamo nemmeno l'elenco completo delle varie concessioni. Se vogliamo eliminare questo dubbio io sono senz'altro d'accordo con la proposta avanzata dall'onorevole Colombo per la fissazione del vincolo trentennale a partire dall'entrata in vigore della legge. Occorre ribadire che i beni trasferiti alla proprietà dello Stato ricadono sotto le norme vigenti per l'amministrazione dei beni patrimoniali. Vorrei quindi spolticizzare la questione e raccomandare alla Commissione la approvazione del disegno di legge.

RAFFAELLI. Vorrei chiarire il problema e sono d'accordo sull'opportunità di spolticizzare la questione. Qual è la sostanza del disegno di legge? L'attuale legge, che garantisce la pubblicità di questi beni e la loro utilizzazione pubblica, ha esaurito la sua funzione. Vi è un residuo di beni non utilizzabili in quanto si trovano in precarie condizioni che non consentono la loro alienazione.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di 35 immobili che l'amministrazione non è riuscita a vendere secondo gli scopi della legge né a dare in concessione.

RAFFAELLI. Se l'amministrazione muta il vincolo perpetuo e la destinazione di pubblica utilità di questi beni, può riuscire a venderli.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. 104 beni sono stati dati in locazione per scopi diversi da quelli previsti dalla legge, perché non è stato possibile darli in concessione. Per 35 immobili non è stato neppure possibile questo.

RAFFAELLI. L'ipotesi è un'altra, cioè che lo Stato abbia dato in locazione, per scopi diversi da quelli previsti dalla legge, i beni e non perché altri non li volessero; vi sono molti casi in cui i comuni hanno chiesto e non hanno ottenuto tali beni.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prima del 1953 l'amministrazione, chiamata a scegliere tra due offerte, sceglieva quella più rispondente alle finalità di legge.

RAFFAELLI. L'unica soluzione per approvare questo disegno di legge è quella di prevedere che tutti i beni dati in locazione per scopi diversi da quelli previsti dalla legge e non suscettibili di utilizzazione siano concessi in uso perpetuo e gratuito alle province e ai comuni.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Può presentare a questo fine un emendamento, tendente a stabilire che in ognuno di questi 104 casi si dia precedenza assoluta alla richiesta degli enti locali.

RAFFAELLI. Preannuncio un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 del seguente tenore: « I beni suddetti non ancora alienati con formali contratti di vendita perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ceduti in uso perpetuo e gratuito ai comuni e alle province con obbligo di conservazione e utilizzazione nell'interesse pubblico ».

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si ricade sotto la norma dell'articolo 2 emendata nel senso proposto dall'onorevole Colombo. Se prevediamo la precedenza assoluta alle richieste degli enti locali, cade la sua preoccupazione, onorevole Raffaelli.

RAFFAELLI. Occorre stabilire un preciso diritto di prelazione da parte degli enti locali. D'altra parte, preliminarmente ad ogni nostra discussione è l'esigenza di conoscere lo elenco di questi 104 beni e dei 35 inutilizzabili.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Posso procurarmi tale elenco, ma ripeto che tali immobili verrebbero assoggettati alle norme che regolano l'amministrazione patrimoniale dello Stato.

RAFFAELLI. Se alla prossima seduta potremo conoscere tale elenco, potremo sciogliere i nostri dubbi e decidere.

COLOMBO VITTORINO. Questi beni dovevano avere una specifica funzione. Oggi si propone di stabilire che tali beni debbano far parte del patrimonio dello Stato ed essere utilizzati sulla base delle norme che regolano l'amministrazione patrimoniale dello Stato. Nel fare l'inventario di questi beni si è constatato che 104 di essi sono utilizzati di fatto in qualche maniera (magari per ospitare la sede di qualche partito). A partire da questo momento anche questi 104 beni dovranno essere soggetti alle norme relative all'amministrazione del patrimonio dello Stato. Il Governo dovrà rivedere tutti i contratti e stipularli di nuovo sulla base di quelle norme. L'onorevole Raffaelli vorrebbe prevedere il diritto di prelazione degli enti locali per tutti i beni; ciò si può ottenere in un primo momento per questi 104 beni prevedendo il termine di 30 anni, in secondo luogo stabilendo che per quanto attiene alla stipulazione dei contratti hanno diritto di prelazione gli enti locali. Sotto questo aspetto ci garantiamo per tutto il patrimonio.

RAFFAELLI. Consideriamo l'ipotesi di un bene affittato alle ACLI di Milano. Sulla base del disegno esso è incorporato al patrimonio dello Stato. Esiste la facoltà di vendere il bene stesso ad un prezzo, poniamo, di 6 milioni; se un privato ne offre undici il bene sarà certamente acquistato dal privato.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Possiamo stabilire il diritto di prelazione da parte degli enti locali sia per la vendita che per la concessione. Se vi è la preoccupazione che il ministero, per valori inferiori ai 15 milioni, possa provvedere con atto amministrativo, si stabilisca che deve agire in ogni caso in base alla legge.

MAROTTA. Ma se abbiamo tanta sfiducia negli organi dello Stato perché non riformiamo tutto l'ordinamento e diciamo che lo Stato ed i ministeri non possono fare più nulla?

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1968

Noi abbiamo fiducia nel Governo e riteniamo che il patrimonio in parola sarà amministrato bene !

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si deve considerare anche la eccezionalità del caso.

CURTI. Vorrei fare notare ai colleghi comunisti che il diritto di prelazione può giocare dei brutti scherzi perché alcuni di questi beni sono in mano ad organizzazioni di parte, in quanto dopo la liberazione si sono avute queste situazioni.

Io mi domando ora se convenga porre il diritto di prelazione che potrebbe dare ad un comune di parte diversa la possibilità di intervenire. Mi sembra che il testo originario garantisca meglio tutti.

RAFFAELLI. Ma i beni sono stati requisiti !

CURTI. Questo si può dire per le 349 unità per le quali la legge dava allo Stato il diritto di requisire, ma non per le 104 unità non comprese nella legge e che sono state date in affitto. Introducendo il diritto di prelazione potete vedere un bene utilizzato da una organizzazione di sinistra portato via da un comune democristiano, e viceversa.

VESPIGNANI. La materia è più complessa di quanto sembri e non so se tutti gli onorevoli colleghi abbiano presente il decreto del 1944. Quest'ultimo, onorevole Curti, non stabilisce solo che i beni del cessato partito fascista possano essere destinati ad usi di carattere pubblico, ma anche che, nel caso che il bene non si possa utilizzare per uso pubblico, possa essere destinato ad associazioni, enti assistenziali, confederazioni, ecc., aventi carattere di generalità.

Pertanto la maggior parte dei beni che sono stati utilizzati da associazioni assistenziali di varia natura sono stati anche alienati alle stesse associazioni. Ed oggi i beni ancora in concessione provvisoria lo sono in genere per la loro natura particolare o sono stati concessi per usi che nulla hanno a che vedere con l'interesse pubblico o con il carattere di assistenza nell'interesse della generalità.

Vogliamo quindi vedere chiaro in questa situazione !

Non facciamo la questione dell'uso dei beni secondo le disposizioni del decreto n. 44, ma quella relativa all'uso attuale dei beni ri-

masti. Insisto pertanto per una formulazione che restituisca agli enti locali il diritto di accedere a questi beni e chiedo che si stabilisca un controllo del Parlamento.

Si deve venire anche a capo della situazione dei beni dell'ex GIL che servono solo per pagare gli stipendi ai funzionari del Comitato della gioventù, mentre tutto il resto è trascurato. Per cui abbiamo il caso di Como che è simile a quello di molte altre città, compresa la mia, dove una volta esisteva una delle più belle colonie estive, trasformatasi oggi in un campo di sterpaglie inutilizzato, benché il parco pubblico con esso confinante necessiti di un ampliamento.

Dobbiamo arrivare ad una soluzione definitiva in questo settore, non possiamo lasciar andare in completa rovina dei complessi in parte ancora utilizzabili, solamente per mantenere in piedi un apparato che non ha alcuna ragione di esistere.

COLOMBO VITTORINO. Certamente con questo provvedimento si fa un passo avanti, ne conveniamo. Vuol dire che se esso non risolve tutte le nostre preoccupazioni, ci accontenteremo di fare un passo alla volta, e di giungere allo scopo mediante altre iniziative. Per quanto riguarda l'articolo 2, ne potremmo limitare la portata dicendo: « Il vincolo perpetuo di destinazione imposto con gli atti di vendita di beni di cui all'articolo precedente, già approvati, è ridotto a 30 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Proponiamo inoltre un articolo aggiuntivo: « In caso di alienazione o di concessione dei beni di cui all'articolo 1 viene riconosciuto il diritto di priorità a favore dei comuni o delle province ».

Facendo così evitiamo le possibili complicazioni, ed inquadrano il lavoro di normazione specifica che spetta al Parlamento.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento all'articolo 2 bisogna essere più precisi, perché la formulazione proposta dall'onorevole Colombo potrebbe far sorgere il dubbio che il termine di 30 anni interessi solamente i contratti già perfezionati, mentre per i nuovi continuerebbe a valere il vincolo perpetuo.

LAFORGIA, *Relatore*. Credo che la formulazione più chiara si ottenga lasciando lo articolo 2 com'è, tranne l'ultima frase: « ...è ridotto a 30 anni decorrenti dalla data di approvazione della presente legge ».

RAFFAELLI. Onorevoli colleghi, credo che non siamo distanti dal trovare una formulazione valida, ma per giungere a questo ci manca la conoscenza della situazione di fatto in cui si trovano i 104 immobili dati in locazione per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. Stando così le cose noi proponiamo che, sviscerata ormai la questione, si aggiorni la seduta, in modo che in una prossima riunione l'avvenuta conoscenza della situazione di fatto dei beni suddetti (qualcuno di noi potrà prendersi l'impegno di vedere la casistica in una intendenza di finanza) ci illumini ai fini della formulazione più adatta. Meglio spendere una settimana per fare una buona legge, che un giorno solo per farne una cattiva.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho alcuna difficoltà, onorevoli colleghi, a farmi dare l'elenco ed a portarlo in Commissione in una prossima seduta, non vorrei però che la volontà unanime oggi esistente sull'adozione di un emendamento mancasse in seguito, una volta conosciuta la situazione e l'elenco dei 104 enti. Ritengo inoltre che non sia affatto importante la conoscenza dell'elenco ai fini dell'approvazione della legge, perché riconducendo i 104 immobili nell'area dei beni patrimoniali dello Stato non facciamo che gli interessi dello Stato.

RAFFAELLI. Intende, ella, onorevole Sottosegretario, trasferire i beni *ipso facto* ai comuni?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non si potrebbe nemmeno fare, perché se gli enti locali non li hanno avuti sino ad oggi, devo presumere che non hanno avuto interesse a chiederli.

RAFFAELLI. Questo non lo può presumere, perché io so di un comune che per ben 25 anni ha chiesto di entrare in possesso di un bene e l'Amministrazione dello Stato glielo ha sempre impedito.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma con il diritto di prelazione la cosa è sanata.

RAFFAELLI. Io questo diritto di prelazione lo vorrei vedere da vicino. Infatti il diritto di prelazione si esercita a parità di prezzo, ed allora perché dovremmo dare un bene dello Stato ad una organizzazione periferica dello Stato, ove sia intervenuto un privato

che abbia fatto salire fuori di misura il prezzo del bene stesso perché lo utilizza per uno scopo diverso dall'interesse pubblico?

MUSSA IVALDI VERCELLI. Questa situazione non riguarda tutti i comuni, ma soltanto alcuni, ed io ho il timore che noi si finisca con il favorire chi non deve essere favorito. Non ci dimentichiamo che anche il Foro Romano è un insieme di ruderi che occupano un'area grandissima. Bisogna calcolare anche il non trascurabile valore dell'area edificabile.

RAFFAELLI. Continuiamo ad essere del parere che sia preferibile aggiornare la seduta, per risolvere definitivamente la questione in una prossima riunione.

COLOMBO VITTORINO. Siamo d'accordo sullo spirito e sul contenuto di questo disegno di legge, perché la revisione di 104 casi su 2336 con questo provvedimento viene rafforzata; inoltre, se veramente questi 104 casi esulano dagli scopi previsti dalla legge, con questo provvedimento vengono incanalati nella giusta direzione. Il disegno di legge impegna il Governo a revisionare le concessioni di questi 104 casi e a controllarne la finalità.

Devo ringraziare i gruppi dell'opposizione perché ci aiutano a raggiungere questo scopo. Una censura di tipo politico la possiamo fare secondo gli strumenti propri del Parlamento, cioè chiedendo conto al Governo dei motivi per i quali si sono avuti 104 casi di inottemperanza alle disposizioni di legge.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Possiamo andare avanti ed approvare il disegno di legge, e mi riservo di fornirvi l'elenco richiesto alla prossima seduta.

RAFFAELLI. Poiché abbiamo già fatto nove decimi della discussione, potremo approvare il disegno di legge nella prossima seduta, previa conoscenza dello stato di fatto di questi immobili.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se lei insiste, onorevole Raffaelli, non ho alcuna difficoltà ad accettare la sua richiesta. Vorrei però rilevare che queste 104 concessioni decadranno gradualmente e con il provvedimento proposto si garantirà il diritto di prelazione degli enti locali per la concessione o la vendita degli immobili. Quindi la lettura del documento non ha alcuna rilevanza ai fini dell'intesa che si vuole raggiungere.

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 1968

Se si rinvia la discussione, mi riservo di sentire il parere dell'amministrazione sul problema sollevato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Assunzione da parte dello Stato dell'onere di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle province, ai comuni e ai consorzi di bonifica a compensazione di sgravi tributari disposti per cala-

mità verificatesi nel periodo dal 14 agosto 1960 al 28 febbraio 1962 » (351):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegri, Azzaro, Beccaria, Boffardi, Bol-drin, Borraccino, Catella, Cesaroni, Ciampaglia, Colombo Vittorino, Conte, Curti, De Ponti, Giovannini, Laforgia, Lenti, Marotta, Martelli, Mussa Ivaldi, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Patrini, Pavone, Perdonà, Preti, Raffaelli, Santagati, Scipioni, Serrentino, Specchio, Vespignani, Vicentini.

È in congedo: Bima.

La seduta termina alle 11,40.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO